

COMUNE DI LECCO

Sezione Tributi

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA E RELATIVE TARIFFE

Approvato con deliberazione di C.C. n° 39 in data 28 aprile 1994

E successivamente modificato con deliberazioni di C.C. :

n° 77 del 14 luglio 1994;

n° 108 del 19 settembre 1995;

n° 17 dell'8 febbraio 1996;

n° 22 del 28 febbraio 2000;

n° 113 del 19 dicembre 2000;

n° 8 del 12. febbraio 2001;

n° 122 del 20 dicembre 2001.

INDICE SISTEMATICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10 - Obblighi del concessionario

Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art. 12 - Costituzione gallerie sotterranee
Art. 12/bis

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 13 – Classificazione del Comune
Art. 14 – Suddivisione del territorio in categorie
Art. 15 – Tariffe
Art. 16 – Soggetti passivi
Art. 17 – Durata dell'occupazione
Art. 18 – Criterio di applicazione della tassa
Art. 19 – Misura dello spazio occupato
Art. 20 – Passi carrabili
Art. 21 – Autovetture per trasporto pubblico
Art. 22 – Distributori di carburante
Art. 23 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
Art. 24 – Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento
Art. 25 – Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi particolari
Art. 26 – Maggiorazioni della tassa
Art. 27 – Riduzioni della tassa permanente
Art. 28 – Passi carrabili – Affrancazione della tassa
Art. 29 – Riduzione tassa temporanea
Art. 30 – Esenzione dalla tassa
Art. 31 – Esclusione dalla tassa
Art. 32 – Sanzioni
Art. 33 – Versamento della tassa
Art. 34 – Rimborsi
Art. 35 – Ruoli coattivi
Art. 36 – Norme transitorie
Art. 37 – Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

IL PRESENTE CAPO DISCIPLINA TUTTO QUANTO CONCERNE LE AUTORIZZAZIONI, LE CONCESSIONI, LE REVOCHE ECC. NONCHÉ LE RELATIVE PROCEDURE, IN ORDINE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, IN PARTICOLARE AI DECRETI LEGISLATIVI 15 NOVEMBRE 1993, N. 507 E 28 DICEMBRE 1993, N. 566 MODIFICATO IN DETTO DECRETO LEGISLATIVO.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

- 1) Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specificata concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato;

- 2) Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali nei singoli casi espressamente previsti nel presente Regolamento;

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

- 1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale;
- 2) Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- 3) Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa;
- 4) Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio;
- 5) Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza;
- 6) Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro cinque giorni dalla domanda potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti, e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza;
- 7) Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno cinque giorni prima della data richiesta per l'occupazione (art. 45).

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

- 1) Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima;
- 2) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione.

Art.4

Mestieri girovaghi , artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto l'autorizzazione o la concessione;
- 2) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo devono richiedere il permesso di occupazione. L'atto di autorizzazione stabilisce la tassazione, a prescindere dall'eventuali soste effettuate dall'ambulante lungo il percorso. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri (D.M. 4.6.1993 n.248, art.17 comma 2).

Art.5

Concessione e/o autorizzazione

- 1) Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art.50, comma 1);

- 2) La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione;
- 3) E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- 4) Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune;
- 5) La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento;
- 6) Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno due giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione;
- 7) Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari;

Art. 6 ***Occupazioni d'urgenza***

- 1) Per far fronte alle situazioni d'emergenza o quando si tratta di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria;
- 2) In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento;
- 3) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7 ***Rinnovo della concessione e/o autorizzazione***

- 1) Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta;
- 2) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli;
- 3) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza, deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8 ***Decadenza della concessione e/o autorizzazione***

- 1) Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei due giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- 2) Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9 ***Revoca della concessione e/o autorizzazione***

- 1) La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo, o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse;
- 2) In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro (art. 41).

Art. 10 ***Obblighi del concessionario***

- 1) Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione;
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico;
- 3) E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- 4) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11 ***Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive***

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.12 ***Costruzione gallerie sotterranee***

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costituzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 30 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 12/bis

Chiunque occupa suolo pubblico, o area equiparata, senza essere in possesso dell'autorizzazione o della concessione, previste dall'articolo 1 comma 1° del presente regolamento è soggetto alla sanzione pecuniaria del pagamento di una somma compresa fra:

- Un minimo di lit. 50.000 ed un massimo di lit. 300.000 qualora l'area occupata non ecceda i 15 mq.
- Un minimo di lit. 100.000 ed un massimo di lit. 600.000 qualora l'area occupata sia compresa in una superficie fra i 16 ed i 30 mq.
- Un minimo di lit. 200.000 ed un massimo di lit. 1.200.000 qualora l'area occupata superi i 30 mq.

Le sanzioni indicate nel precedente comma si applicano anche alle occupazioni che di fatto eccedano la superficie indicata in autorizzazione; in tale ipotesi, ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria, sono computati soltanto i metri eccedenti la superficie autorizzata (ovvero i metri eccedenti la proiezione sul suolo pubblico della superficie autorizzata).

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 2° dell'articolo 10 del presente regolamento, si applica una sanzione pecuniaria compresa fra un minimo di lit. 50.000 ed un massimo di lit 300.000. A seguito dell'accertamento di tale violazione deriva per l'occupante l'obbligo di presentare al comando o ufficio, da cui dipende l'agente accertatore, l'originale dell'autorizzazione entro un congruo termine, fissato nel verbale stesso. In caso di mancata presentazione dell'atto autorizzativo, entro il termine indicato nel verbale di accertamento della violazione, si applicano le sanzioni della rimozione delle strutture

costituenti l'occupazione, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento e le sanzioni pecuniarie come indicate nel comma secondo del presente articolo.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 3° dell'articolo 10 del presente regolamento, è soggetto ad una sanzione pecuniaria compresa fra un minimo di lit. 100.000 ed un massimo di lit. 600.000.

Per le violazioni indicate ai precedenti commi 1°, 2° e quella indicata al comma 4°, qualora la prescrizione non rispettata riguardi le modalità di segnalazione dell'ingombro o costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione sia dei pedoni che dei veicoli, si applica la sanzione amministrativa complementare della rimozione delle strutture e dei materiali costituenti l'occupazione, abusivamente o difformemente realizzata, secondo le modalità indicate nell'articolo 11 del presente regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle occupazioni delle aree sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico; al fine della quantificazione della sanzione pecuniaria la superficie è determinata dalla proiezione del manufatto sul suolo pubblico.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

CON IL PRESENTE CAPO SONO DISCIPLINATE LE NORME REGOLAMENTARI DI CARATTERE TRIBUTARIO DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI D AREE PUBBLICHE, IN OTTEMPERANZA ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE ED IN PARTICOLARE AL D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N.507 DEL D. LGS. N.566 DEL 28 DICEMBRE 1993.

Art. 13 ***Classificazione del Comune***

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla III^a classe. La presa d'atto della classificazione del Comune, dovuta a variazione della popolazione residente, sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14 ***Suddivisione del territorio in categorie***

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si divide in quattro categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente Regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15 ***Tariffe***

- 1) Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3);
- 2) Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45,47,48 del D. Lgs. n.507/93;
- 3) Le misure di cui ai predetti artt. costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 3, nelle seguenti proporzioni:
 - a. prima categoria 100 per cento;
 - b. seconda categoria 80 per cento;
 - c. terza categoria 60 per cento;
 - d. quarta categoria 30 per cento;

Art. 16
Soggetti passivi

- 1) Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio;
- 2) Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 17
Durata dell'occupazione

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b. si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18
Criterio di applicazione della tassa

- 1) La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore delle cifre contenente i decimali;
- 2) Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- 3) La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle quattro categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge;
- 4) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19
Misura dello spazio occupato

- 1) Abrogato.....
- 2) Abrogato.....
- 3) Per le occupazioni di soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo. La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamenti alla misura superiore.

Art. 20
Passi carrabili

.....Abrogato.....

Art. 21
Autovetture per trasporto pubblico

- 1) Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati;
- 2) L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22 ***Distributori di carburante***

- 1) Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri ;
- 2) E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;
- 3) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi;
- 4) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi;
- 5) La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4;
- 6) Le occupazioni eccedenti la superficie dei 4 mq. comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 23 ***Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi***

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24 ***Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento.***

- 1) Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno;
- 2) La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa;
- 3) Per le occupazioni temporanee si applica:
 - a. fino a 14 giorni: tariffa intera;
 - b. oltre 14 giorni: riduzione del 50%;
 - c. oltre i 30 giorni o ricorrenti il 50% di riduzione.

Le riduzioni di tariffa di cui sopra sono tra loro cumulabili come precisato nella circolare n. 13/E del 25.3.1994;

- 4) Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo tariffa.

Art. 25 ***Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari.***

- 1) Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge n. 488/99 che ha sostituito l'art. 63 – commi 2 e 3 – lett. F del Decreto Legislativo n.446/97;
- 2) Soppresso.....

Art. 26
Maggiorazioni della tassa

- 1) Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento;
- 2) Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è pari a quella base;
- 3) Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è pari a quella base.

Art. 27
Riduzione della tassa permanente

In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni :

- 1) Ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono ridotte al 10 per cento, sia per le permanenti che per le temporanee;
- 2) Ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento;
- 3) Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per l'occupazione di tende, fisse o retrattili aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
- 4) Abrogato.....
- 5) Abrogato.....
- 6) Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili esclusi dal pagamento della tassa per effetto del successivo art. 31, comma 4, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 20 per cento;
- 7) Abrogato.....
- 8) Abrogato.....

Art. 28
Passi carrabili – Affrancazione della tassa

..... Abrogato

Art. 29
Riduzione tassa temporanea

Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sottostanti e sovrastanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq. del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Art. 30 **Esenzione della tassa**

- 1) Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507:
 - a. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica autorità sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
- 2) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a. soppresso.....
 - b. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- 3) dall'01.01.2001 sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche.

Art. 31 **Esclusione dalla tassa**

- 1) Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;
- 2) Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale;
- 3) Abrogato.....
- 4) Ai sensi dell'art. 3, comma 63, lett. a), della legge n° 549/95, la tassa non si applica ai passi e agli accessi, carrabili e/o pedonali, con decorrenza 01.01.1996.

Art. 32 **Sanzioni**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie di cui all'art. 12 del D.Lgs. 18.12.1997, n° 473, e successive modificazioni.

Art. 33 **Versamento della tassa**

- 1) Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo;
- 2) Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, ad esclusione delle occupazioni previste dall'art. 25 per le quali il versamento, per l'anno 2000, deve essere effettuato nei modi e termini previsti dall'art. 18 della Legge 488/99;
- 3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore;
- 4) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione;
- 5) La tassa, sia per le occupazioni permanenti e temporanee, diverse da quelle realizzate con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, non è dovuta quando ammonta ad un importo inferiore o uguale a £. 20.000.

Art. 34 **Rimborsi**

I contribuenti possono richiedere, con l'apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35 **Ruoli coattivi**

- 1) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione: non si fa luogo all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto non supera l'importo di trentaduemila lire (euro 16,53) ex art. 1 DPR 129 del 16.4.1999;
- 2) Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

Art. 36 **Norme transitorie**

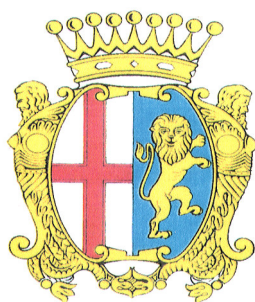
La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a. comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro il 27 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b. comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di lire 50.000;
- c. comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d. comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 37
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.



Comune di Lecco

Sezione Tributi

TARIFFE

PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato con Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566

Approvato con deliberazione di C.C. n° 39 in data 28 aprile 1994

E successivamente modificato con deliberazioni di C.C. :

n° 77 del 14 luglio 1994;

n° 108 del 19 settembre 1995;

n° 17 dell'8 febbraio 1996;

n° 22 del 28 febbraio 2000;

n° 113 del 19 dicembre 2000;

n° 8 del 12. febbraio 2001;

n° 122 del 20 dicembre 2001.

NOTE

- 1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee (art. 42, comma 1^).
- 2) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti (art. 42, comma 1^, lettera a).
- 3) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 1^, lettera b) – (art. 42, comma 2^).
- 4) La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree cittadine sono state classificate in 4 categorie (art. 42, comma 3^).

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno.

Categoria prima	Euro	27,89
Categoria seconda	Euro	22,31
Categoria terza	Euro	16,73
Categoria quarta	Euro	8,37

b. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50 %):

Categoria prima	Euro	13,95
Categoria seconda	Euro	11,16
Categoria terza	Euro	8,37
Categoria quarta	Euro	4,19

c. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima	Euro	8,37
Categoria seconda	Euro	6,69
Categoria terza	Euro	5,02
Categoria quarta	Euro	2,51

d. Abrogato.....

e. Abrogato.....

f. Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 80%):

Categoria prima	Euro	5,58
Categoria seconda	Euro	4,46
Categoria terza	Euro	3,35
Categoria quarta	Euro	1,67

g. Abrogato.....

h. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

i. Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 507/93. E' fissato un canone forfetario di Euro 0,65 per ogni utenza (così come stabilito dall'art. 18 della Legge n. 488/99 che ha sostituito l'art. 63 – commi 2 e 3 – lett. F del Decreto Legislativo n. 446/97);

l. Abrogato.....

m. Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	Euro	15,49
Zona limitrofa	Euro	10,33
Sobborghi, zone periferiche e frazioni	Euro	7,75

n. Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	Euro	43,38
Zona limitrofa	Euro	27,89
Sobborghi, zone periferiche	Euro	15,49
Frazioni	Euro	7,75

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

o. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 Km. lineari, nella misura di Euro 51,65. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 chilometri è dovuta una maggiorazione di Euro 10,33.

p. Per gallerie sotterranee costruite dal Comune per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al punto l) è applicato un contributo una tantum pari al 30 per cento delle spese di costruzione delle gallerie medesime.

q. Abrogato.....

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	Euro	2,0658
Categoria seconda	Euro	1,6527
Categoria terza	Euro	1,2395
Categoria quarta	Euro	0,6197

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) Ogni ora e fino a 14 giorni:

Categoria prima	Euro	0,0861
Categoria seconda	Euro	0,0689
Categoria terza	Euro	0,0516
Categoria quarta	Euro	0,0258

2) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.
La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa.

Categoria prima	Euro	0,0431
Categoria seconda	Euro	0,0345
Categoria terza	Euro	0,0258
Categoria quarta	Euro	0,0129

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 50%):

Categoria prima	Euro	1,0329
Categoria seconda	Euro	0,8264
Categoria terza	Euro	0,6198
Categoria quarta	Euro	0,3099

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) Ogni ora e fino a 14 giorni:

Categoria prima	Euro	0,0431
Categoria seconda	Euro	0,0345
Categoria terza	Euro	0,0258
Categoria quarta	Euro	0,0129

2) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa.

Categoria prima	Euro	0,0216
Categoria seconda	Euro	0,0173
Categoria terza	Euro	0,0129
Categoria quarta	Euro	0,0065

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta 70%.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	Euro	0,6197
Categoria seconda	Euro	0,4958
Categoria terza	Euro	0,3719
Categoria quarta	Euro	0,1859

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) Ogni ora e fino a 14 giorni:

Categoria prima	Euro	0,0258
Categoria seconda	Euro	0,0207
Categoria terza	Euro	0,0155
Categoria quarta	Euro	0,0077

2) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa.

Categoria prima	Euro	0,0129
Categoria seconda	Euro	0,0104
Categoria terza	Euro	0,0078
Categoria quarta	Euro	0,0039

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	Euro	1,0329
Categoria seconda	Euro	0,8264
Categoria terza	Euro	0,6198
Categoria quarta	Euro	0,3099

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) Ogni ora e fino a 14 giorni:

Categoria prima	Euro	0,0431
Categoria seconda	Euro	0,0344
Categoria terza	Euro	0,0258
Categoria quarta	Euro	0,0129

2) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa.

Categoria prima	Euro	0,0216
Categoria seconda	Euro	0,0172
Categoria terza	Euro	0,0129
Categoria quarta	Euro	0,0065

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	Euro	0,4132
Categoria seconda	Euro	0,3305
Categoria terza	Euro	0,2479
Categoria quarta	Euro	0,1239

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) Ogni ora e fino a 14 giorni:

Categoria prima	Euro	0,0172
Categoria seconda	Euro	0,0138
Categoria terza	Euro	0,0103
Categoria quarta	Euro	0,0052

2) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.
La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa.

Categoria prima	Euro	0,0086
Categoria seconda	Euro	0,0069
Categoria terza	Euro	0,0052
Categoria quarta	Euro	0,0026

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	Euro	1,0329
Categoria seconda	Euro	0,8264
Categoria terza	Euro	0,6198
Categoria quarta	Euro	0,3099

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) Ogni ora e fino a 14 giorni:

Categoria prima	Euro	0,0431
Categoria seconda	Euro	0,0344
Categoria terza	Euro	0,0258
Categoria quarta	Euro	0,0129

2) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.
La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa.

Categoria prima	Euro	0,0216
Categoria seconda	Euro	0,0172
Categoria terza	Euro	0,0129
Categoria quarta	Euro	0,0065

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	Euro	2,0658
Categoria seconda	Euro	1,6527
Categoria terza	Euro	1,2395
Categoria quarta	Euro	0,6197

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) Ogni ora e fino a 14 giorni:

Categoria prima	Euro	0,0861
Categoria seconda	Euro	0,0689
Categoria terza	Euro	0,0516
Categoria quarta	Euro	0,0258

2) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.
La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa.

Categoria prima	Euro	0,0431
Categoria seconda	Euro	0,0345
Categoria terza	Euro	0,0258
Categoria quarta	Euro	0,0129

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	Euro	1,0329
Categoria seconda	Euro	0,8264
Categoria terza	Euro	0,6198
Categoria quarta	Euro	0,3099

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) Ogni ora e fino a 14 giorni:

Categoria prima	Euro	0,0431
Categoria seconda	Euro	0,0344
Categoria terza	Euro	0,0258
Categoria quarta	Euro	0,0129

2) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.
La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa.

Categoria prima	Euro	0,0216
Categoria seconda	Euro	0,0172
Categoria terza	Euro	0,0129
Categoria quarta	Euro	0,0065

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	Euro	0,4132
Categoria seconda	Euro	0,3305
Categoria terza	Euro	0,2479
Categoria quarta	Euro	0,1239

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) Ogni ora e fino a 14 giorni:

Categoria prima	Euro	0,0172
Categoria seconda	Euro	0,0138
Categoria terza	Euro	0,0103
Categoria quarta	Euro	0,0052

2) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa.

Categoria prima	Euro	0,0086
Categoria seconda	Euro	0,0069
Categoria terza	Euro	0,0052
Categoria quarta	Euro	0,0026

J) Occupazione temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a. fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni:

Categoria prima	Euro	10,3291
Categoria seconda	Euro	8,2633
Categoria terza	Euro	6,1975
Categoria quarta	Euro	3,0987

b. oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni:

Categoria prima	Euro	15,4937
Categoria seconda	Euro	12,3950
Categoria terza	Euro	9,2962
Categoria quarta	Euro	4,6481

Per le occupazioni di cui alle lettere a. e b. di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguente misure percentuali:

A. fino a 90 giorni.....	+ 30 %
B. oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni.....	+ 50 %
C. di durata superiore a 180 giorni.....	+ 100 %

=====

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

=====

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

=====

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è pari di quella base di cui alla lettera A).

=====

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera C), del D. Lgs. n°507/93 così come modificato dall'art.3, comma 61, della L.n°549/93, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, la misura da tariffa di cui alle lett. A e B, non può essere inferiore a Euro 0,1291 al mq. per giorno e Euro 0,0775 al mq. per giorno per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

DISPOSIZIONI COMUNI

Per le occupazioni di cui ai precedenti punti D) ed E) effettuate durante l'anno 1994 dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

=====

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

=====

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenute decimali. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano completamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ESENZIONI

Al fine della esenzione dalla tassa si applica l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

DISCIPLINA TRANSITORIA

- 1) I contribuenti tenuti al pagamento dall'anno 1994 – esclusi quelli già iscritti al ruolo – devono presentare la denuncia ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'art. 56, comma 2, del D. Lgs. n.507/1993.
- 2) Nello stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione della presente tariffa.
- 3) Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti al 1994 sono effettuate con le modalità e con i termini previsti dal R. D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta eccezione di quelli coattivi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità sino al 1994 incluso.